



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Prot. n. 20038 /A30a

Ancona, 17 dicembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2010 e 2010/2011;

VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2011/2012 e 2012/2013;

VISTO il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, che all'art. 2 estende la validità delle citate graduatorie provinciali ad esaurimento anche all'a.s. 2013/2014;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del citato D.M. n. 44/2011 con il quale è stata ripristinata la possibilità per gli aspiranti di trasferimento da una provincia all'altra, con collocazione nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante, previa cancellazione dalla provincia di provenienza;

VISTO l'ALLEGATO 2 al D.M. n. 44/2011, Tabella di valutazione dei titoli della 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, emanata in applicazione dell'art. 1, comma 607, della legge 296/2006, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007;

VISTA la domanda datata 27 maggio 2011, con la quale il sig. CAFINI Alessandro, nato ad Ascoli Piceno il 12 gennaio 1969, chiede – per il triennio 2011 -2014 - contestualmente il trasferimento della propria posizione dalla provincia di Ascoli Piceno e l'aggiornamento/permanenza della propria posizione nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pesaro e Urbino per l'insegnamento nella classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) e su posti di sostegno (area AD03 – tecnica-professionale-artistica);

CONSIDERATO che il sig. Alessandro Cafini, in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita al termine della frequenza di un corso biennale SSIS, ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso il D.M. n. 42/2009 nella parte in cui prevedeva l'attribuzione di punti 6 agli aspiranti in possesso di un titolo abilitante diverso da quello conseguito con la frequenza dei corsi SSIS, chiedendo l'annullamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato per gli aa.ss. 2009/11 approvate dal Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno nelle parti in cui le dette graduatorie attribuivano il punteggio aggiuntivo di 6 punti alle abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per i quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4) della Tabella di valutazione dei titoli della 3^a fascia;

VISTA la sentenza n. 33992/2010 depositata in data 25.11.2010, con la quale la Sezione III bis del T.A.R. Lazio ha riconosciuto l'illegittimità delle disposizioni contenute al punto A.5 dell'ALLEGATO 2 – tabella di valutazione dei titoli – al D.M. n. 42/2009, ordinando la modifica delle graduatorie ad esaurimento predisposte per il biennio 2009 – 2011 limitatamente alle parti in cui queste riconoscevano un punteggio aggiuntivo (punti 6) agli aspiranti in possesso di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS;

CONSIDERATO che il sig. Alessandro Cafini ha chiesto l'esecuzione della citata sentenza 33992/2010 della Sezione III bis del T.A.R. Lazio nel corso delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2011 – 2014;

CONSIDERATO che in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011 – 2014, nel dare esecuzione alla citata sentenza del T.A.R. Lazio, l'Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Pesaro e Urbino, anziché decurtare il punteggio dei candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in possesso di abilitazioni non-SSIS, ha erroneamente maggiorato di punti 6 il punteggio spettante agli abilitati SSIS ricorrenti compreso il sig. Alessandro Cafini;

VISTA la nota prot. n. 471/A30a del 16 gennaio 2012, con la quale questa Direzione Generale ha invitato il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino a dare corretta esecuzione alla citata



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

sentenza del T.A.R. Lazio, riducendo di 6 punti il punteggio spettante ai controinteressati nel ricorso prodotto dal sig. Alessandro Cafini inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pesaro e Urbino, e, di conseguenza, il punteggio (punti 6) con cui quest'ultimo era stato inserito nelle medesime dette graduatorie provinciali (per la c.c. A019 e negli elenchi per l'area AD03);

CONSIDERATO altresì, che il sig. Alessandro Cafini per il biennio 2009 – 2011 (cioè al momento in cui aveva prodotto ricorso al T.A.R. Lazio) era inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ascoli Piceno – Fermo e che la decurtazione del punteggio nei confronti dei controinteressati avrebbe dovuto avvenire nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009 – 2011 della provincia di Ascoli Piceno – Fermo;

VISTO il decreto prot. n. 403/C7 del 24 gennaio 2012 con il quale il Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Pesaro e Urbino stabilisce che il punteggio spettante al sig. Cafini Alessandro nelle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2011-2014 e nelle graduatorie di istituto di 1^a fascia **è pari a 66**;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. 131 del 13 giugno 2007 il sig. Alessandro Cafini, per il triennio 2011 – 2014, ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie di istituto di 1^a fascia di 20 istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Ancona;

TENUTO CONTO che il sig. Alessandro Cafini ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Tribunale Civile di Ancona – Sezione Lavoro - al fine di ottenere la disapplicazione o l'annullamento del "...decreto prot. n. 403/C.7 del 24.1.2012 ... recante la decurtazione di 6 punti ... nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pesaro e Urbino ...", nonché di "... ordinare all'USR Marche – Direzione Generale, di revocare il procedimento prot. n. 1485/A30a finalizzato a decurtare n. 6 punti ... nelle graduatorie di istituto della provincia di Ancona ... all'USR Marche – Direzione Generale, all'USR Marche – Ufficio IV – A-P.T. di Ancona e ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ancona di astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento di decurtazione di 6 punti ... nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Ancona...";

PRESO ATTO che il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro, con ordinanza depositata in data 24 agosto 2012, ha respinto la domanda cautelare presentata dal sig. Cafini;

TENUTO CONTO che il Collegio del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro - con ordinanza depositata in data 14 novembre 2012, ha respinto anche reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal sig. Alessandro Cafini avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice monocratico depositata il 24.8.2012, "... *apparendo fondato il giudizio del primo giudice ...*" sotto il profilo del *fumus* e "... *assorbente il profilo del periculum in mora, pur se argomento non trattato dal primo giudice ...*";

VISTA la nota prot. n. 1485/A30a del 1° febbraio 2012 con la quale al sig. Alessandro Cafini è stata data comunicazione - ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241- dell'avvio di procedimento amministrativo finalizzato alla rettifica del punteggio e della posizione nelle graduatorie di istituto di 1^a fascia dei 20 istituti della provincia di Ancona per effetto della rettifica apportata dall'Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino con decreto prot. n. 403/C7 del 24 gennaio 2012;

VISTE le note prot. n. 13867/A30a del 4 settembre 2012 e prot. n. 19183/A30a del 30 novembre 2012, con le quali al sig. Alessandro Cafini sono state inviate copie delle dette decisioni del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – e gli è stato rappresentato che questa Direzione Generale avrebbe dato corso al procedimento di rettifica del punteggio e della posizione occupata nelle graduatorie di istituto di 1^a fascia dei 20 istituti della provincia di Ancona in cui egli aveva chiesto di essere inserito ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici;

ESAMINATA la memoria scritta datata 6.12.2012, nella quale il sig. Alessandro Cafini, con riferimento alla nota di questo U.S.R. prot. n. 19183/A30a del 30.11.2012, contesta "... *in toto il provvedimento che essa comunica, in quanto inopportuno (il Tribunale di Ancona non ha ancora affrontato il merito della controversia), assurdo, ingiusto e, soprattutto, illegittimo...*", riportandosi e ribadendo le argomentazioni già illustrate nella corrispondenza intercorsa e negli atti processuali prodotti;

TENUTO CONTO che il sig. Alessandro Cafini fonda le sue richieste su argomentazioni di cui questa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Direzione Generale ha già contestato la fondatezza nelle comparse di costituzione depositate in risposta al ricorso ex art. 700 c.p.c. e al successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentati dal docente al Tribunale di Ancona;

ATTESO che il Tribunale di Ancona – condividendo la tesi di questa Direzione Generale – ha osservato che “... il prof. Cafini non potrebbe legittimamente aspirare alla conservazione dei 6 punti in più, originariamente attribuiti dall'Ufficio scolastico territoriale di Pesaro e Urbino, per un duplice ordine di ragioni: 1) non è questa ... la modalità corretta di ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 33992/2010 che si è limitata a disporre la modificazione delle graduatorie limitatamente alle parti in cui riconoscono il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS; 2) non può dal ricorrente essere invocato il *decisum amministrativo* in parola nell'ambito della graduatoria presso la provincia di Pesaro e Urbino avente validità 2011/2014, atteso che davanti al Tar Lazio sono state impugnate le diverse graduatorie ad esaurimento emanate per il biennio 2009/2011, tant'è che soltanto in riferimento a queste (e per il Cafini nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno) venivano individuati i controinteressati ...” e che “... in virtù della citata sentenza del Tar, non possono, ora, essere intaccate posizioni di chi non è stato posto in grado di partecipare al suddetto procedimento ...”;

D E C R E T A

Art. 1 – Il sig. **CAFINI Alessandro** (AP 12.1.1969) deve essere inserito nelle graduatorie di istituto di 1^a fascia degli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui all'elenco allegato (che costituisce parte integrante del presente provvedimento) per l'insegnamento nella classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) e negli elenchi per l'insegnamento su posti di sostegno (area AD03 – tecnica-professionale-artistica) con il punteggio di punti 66,00 e preferenze Q R01 (anno di inserimento 2011).

Art. 2 – Tenuto conto di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 12 luglio 2011, il presente provvedimento – che viene trasmesso ai Dirigenti dei 20 istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Ancona di cui all'elenco allegato per l'adozione dei provvedimenti di competenza – potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Civile in funzione di Giudice del Lavoro, previo eventuale esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., come modificato dalla legge 183 del 4.11.2010, ovvero ex art. 135 del C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

UC\Anno_2012\Lavoro\ Art_669tdscpc\CafiniAlessandro Rettifica-punteggio_grd-istituto.doc

Al sig. CAFINI Alessandro

Via San Giacomo, 59 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) (RACCOMANDATA R.R.)

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui all'elenco allegato

All'Albo Pretorio dell'Ufficio

SEDE

e, p. c: Al Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di PESARO E URBINO

Al Dirigente dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale per la provincia di ANCONA

Al Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale per le province di ASCOLI PICENO-FERMO